



## FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONI DI CARBURANTI

*di Sandra Salanitro e Ilenia Cavallaro – Tax Specialists*

Nel corso della seduta del 18 luglio 2018, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 79/2018 che prevede la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Il testo passerà all'esame della Camera ed entro il 27 agosto il testo dovrà essere convertito in legge.

L'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 è confermata per i passaggi precedenti alla cessione di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione (ad es. i gestori di impianti ricevono da grossisti fattura elettronica così come i soggetti passivi IVA che acquistano carburante direttamente dalla compagnia petrolifera mediante contratti di netting) e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della Pubblica Amministrazione.

Permane, inoltre, l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili dal 1° Luglio 2018 ai fini della detraibilità dell'iva e della deducibilità del costo.

Pertanto, i soggetti passivi che acquisteranno benzina e gasolio nell'ambito della loro attività professionale, imprenditoriale o artistica NON potranno più procedere al pagamento "in contanti", anche nell'ipotesi in cui abbiano scelto di continuare ad utilizzare la scheda carburante.

Infatti dal 1° luglio 2018, è stato stabilito che la deducibilità del costo di acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione e la detraibilità della relativa IVA dipenderanno dalla modalità di pagamento in concreto adottata.

Nel dettaglio, con l'introduzione nell'art. 164 TUIR del nuovo comma 1-*bis*, "le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

Infatti, per poter detrarre l'iva e dedurre il costo del relativo acquisto, dovranno necessariamente utilizzare i mezzi di pagamento tracciabili di cui al provvedimento n.73203/2018, quali:

- Carte di credito;
- Carte di debito;



- Carte prepagate;
- Assegni bancari e postali;
- Vaglia cambiari e postali.

Tali modalità di pagamento “qualificato” troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti cd. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano le circolari n. 42/E/2012 e n. 205/E/1998).

L’utilizzo delle “carte carburanti” resta, pertanto, valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, ma solo qualora i rapporti tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili.

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati